

CASSA DI RISPARMIO DI FANO



# CASSA DI RISPARMIO DI FANO

## CONTRATTO NORMATIVO ED ACCORDO ECONOMICO AZIENDALI

5 NOVEMBRE 1980

- Integrativi del C.C.N.L.
- e dell'Accordo Economico Nazionale
  - 6 maggio 1980
- per il personale impiegatizio, subalterno
  - ed ausiliario del ramo credito
  - della Cassa di Risparmio di Fano

(approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 6.11.1980. Nulla osta dell'Organo di Vigilanza con lettera n. 1431 del 27.4.1981 della Banca d'Italia, Filiale di Pesaro)

" Principi criteri direttivi del budget  
" parametri

**CONTRATTO NORMATIVO AZIENDALE**

**5 NOVEMBRE 1980**

Integrativo del C.C.N.L. 6 maggio 1980  
per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario  
del ramo credito  
della Cassa di Risparmio di Fano

Il giorno 5 novembre 1980, nella sede della Cassa di Risparmio di Fano

fra

la Cassa di Risparmio di Fano, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Rag. Enzo Travaglini,

assistito:

- dai Consiglieri di Amministrazione, Dott. Athos Ansuini e Ing. Paolo Luzi;
- dal Direttore Generale dell'Istituto Dott. Francesco Labate;
- dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) nella persona del Dott. Mario Forcina

e

il Personale della Cassa di Risparmio di Fano, rappresentato dalla:

- Federazione Italiana Bancari aderente alla CISL, nelle persone dei Signori Magini Rag. Edgardo, Ciancamerla Rag. Silvano, Terenzi Rag. Edgardo, Menghinello Rag. Pier Luigi, Mariotti Dott. Mauro, Zeppi Rag. Edo;
- Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito aderente alla CGIL, nelle persone dei Signori Curina Giovanni, Secchiaroli Rag. Marcello, Ferretti Rag. Massimo e Monteverde Rag. Aldo

si è stipulato

il seguente Contratto Normativo Aziendale, integrativo del C.C.N.L. 6 maggio 1980 per il Personale della Cassa di Risparmio di Fano, dipendente del ramo Credito appartenente alle categorie:

- Impiegati
- Personale subalterno
- Personale ausiliario.

## ART. 1

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2 - comma primo - del C.C.N.L. 6 maggio 1980 il Personale, al quale si applica il presente Contratto, si distingue nelle seguenti categorie:

- 1) Impiegati
- 2) Personale subalterno
- 3) Personale ausiliario.

## ART. 2

A termini dell'art. 2 - comma secondo - del C.C.N.L. 6 maggio 1980 la categoria "Impiegati" e la categoria "Personale subalterno" restano così suddivise:

- la prima in cinque gradi (Capi Ufficio, Vice Capi Ufficio, Capi Reparto, Impiegati di Grado IV e Impiegati di Grado V);
- la seconda in tre gradi (Capo Commesso, Vice Capo Commesso e Commessi di Grado VIII).

La pianta organica risulta, in conseguenza, stabilita come appresso:

- Categoria "Impiegati"

Capi Ufficio	Grado	I
Vice Capi Ufficio	"	II
Capi Reparto	"	III
Impiegati di Grado IV	"	IV
Impiegati di Grado V	"	V
- Categoria "Personale subalterno"

Capo Commesso	Grado	VI
Vice Capo Commesso	"	VII
Commessi di Grado VIII	"	VIII
- Categoria "Personale ausiliario"

Personale di fatica e pulizia	Grado	IX
-------------------------------	-------	----

## ART. 3

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del C.C.N.L. 6 maggio 1980, il numero dei posti per ogni grado è indicato come segue:

Grado I	:	Capo Ufficio	n. 22
" II	:	Vice Capo Ufficio	ruolo aperto
" III	:	Capo Reparto	ruolo aperto
" IV	:	Impiegato di Grado IV	ruolo aperto
" V	:	Impiegato di Grado V	ruolo aperto
" VI	:	Capo Commesso	n. 1
" VII	:	Vice Capo Commesso	n. 2
" VIII	:	Commesso di Grado VIII	ruolo aperto
" IX	:	Personale di fatica e pulizia	ruolo aperto

## ART. 4

A termini dell'ultimo comma dell'art. 2 del C.C.N.L. 6 maggio 1980, i titoli di studio richiesti per l'assunzione del Personale sono indicati come segue:

### a) Impiegati di Grado IV:

Diploma di Ragioniere od altro titolo di studio equipollente, con esclusione di quelli a carattere artistico, che dia accesso ad una facoltà universitaria o diploma di laurea;

### b) Impiegati di Grado V:

Licenza di Scuola Media inferiore o titolo di studio equipollente.

Le assunzioni nella categoria del "Personale Subalterno" e nella categoria del "Personale Ausiliario" avvengono indipendentemente dal possesso di un titolo di studio.

## ART. 5

A termini dell'art. 1 del C.C.N.L. 6 maggio 1980 le Dipendenze della Cassa di Risparmio di Fano sono classificate come segue:

Sede di Fano.

Dipendenze di 1^ categoria:

Agenzia di Città n. 1, Agenzia di Città n. 2 e Marotta di Mondolfo.

Dipendenze di 2^ categoria:

Agenzie di: Calcinelli di Saltara, Lucrezia di Cartoceto, Mondolfo, San Costanzo, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio e Agenzia di Città n. 3.

Dipendenze di 3^ categoria:

Agenzie di: Orciano, Saltara, Barchi, Piagge.

#### ART. 6

Ai sensi dell'art. 1 del C.C.N.L. 6 maggio 1980, il grado minimo da riconoscere ai Titolari delle Dipendenze è stabilito come segue:

- a) Sede di Fano: Funzionario
- b) per le Dipendenze di 1^ categoria: Funzionario di grado minimo
- c) per le Dipendenze di 2^ categoria: Capo Ufficio
- d) per le Dipendenze di 3^ categoria: Vice Capo Ufficio

al preposto allo Sportello di Cassa del Mercato del Pesce è riconosciuto il grado minimo di Capo Reparto.

Alla Sede di Fano sarà inoltre addetto, con il compito di sostituire il Titolare, un dipendente con il grado minimo di Funzionario.

Alle Dipendenze di 1^ categoria sarà inoltre addetto, con il compito di sostituire il Titolare, un dipendente con il grado minimo di Capo Ufficio.

Alle Dipendenze di 2^ categoria verrà addetto, con identici compiti, un dipendente con il grado minimo di Vice Capo Ufficio, tranne che per le Filiali di Montemaggiore e Monteporzio, presso le quali al sostituto è riconosciuto il grado di Capo Reparto.

Al coordinatore del servizio di cassa, ove esistano almeno tre casse permanenti e funzionanti, viene riconosciuto il grado di Vice Capo Ufficio.

Al sensi dell'art. 2, penultimo comma, e dell'art. 55, comma 9°, del C.C.N.L. 6 maggio 1980, il grado da riconoscere al Titolare del Servizio Centro Elaborazione Dati è quello di Funzionario di grado minimo.

Presso il Centro Elaborazione Dati sarà inoltre addetto, con il compito di sostituire il Titolare, un dipendente con il grado minimo di Capo Ufficio.

Presso il Centro Elaborazione Dati sono inoltre riconosciuti i seguenti gradi:

- per i programmatori:
  - il grado di Capo Reparto dopo 2 anni di espletamento della mansione di programmatore;
  - il grado di Vice Capo Ufficio dopo ulteriori 2 anni di espletamento delle predette mansioni;
- per gli operatori:
  - il grado di Capo Reparto dopo 5 anni di espletamento delle mansioni di operatore.

#### ART. 8

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, ai Titolari delle Dipendenze viene corrisposta, in aggiunta alle altre indennità contrattuali, una indennità di reggenza in misura pari a L. 81.665 per 12 mensilità.

La suddetta indennità viene corrisposta per la durata dell'incarico e cessa con il cessare dell'incarico stesso.

La indennità di reggenza non viene corrisposta in caso di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

Al Personale che sostituisce temporaneamente il Titolare della Dipendenza, la indennità di cui sopra viene corrisposta nella misura di un decimo di quella mensile per ogni giorno di effettiva prestazione con un massimo pari, per ciascun mese, alla stessa indennità mensile.

#### ART. 9

Ai sensi dell'art. 46 del C.C.N.L. 6 maggio 1980, per la determinazione della indennità di rischio da corrispondere al Personale incaricato dei servizi di cassa, le Dipendenze della Cassa di Risparmio di Fano sono classificate come appresso:

1^ categoria: Sede Centrale, Agenzia di Città n. 1, Agenzia di Città n. 2, Agenzia di Calcinelli di Saltara, Agenzia di Lucrezia di Cartoceto, Agenzia di Marotta di

Mondolfo, Agenzia di Mondolfo, Agenzia di San Costanzo, Agenzia di Montemaggiore al Metauro, Agenzia di Monteporzio, Agenzia di Orciano, Agenzia di Saltara, Agenzia di Tavernelle di Serrungarina e Agenzia di Città n. 3.

2<sup>a</sup> categoria: Sportello di Cassa presso il Mercato Ittico di Fano, Agenzia di Piagge e Agenzia di Barchi.

L'indennità di rischio cessa col cessare dell'incarico e non compete in caso di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

#### ART. 10

Al Personale incaricato in via saltuaria delle mansioni di cassa compete una indennità di rischio pari - per ogni giornata di effettivo espletamento delle suddette mansioni - ad un decimo della corrispondente misura mensile spettante al cassiere titolare, con un massimo, per ciascun mese, pari all'ammontare della indennità di rischio attribuita a quest'ultimo.

#### ART. 11

A termini dell'art. 20 C.C.N.L. 6 maggio 1980, le cauzioni che il Personale incaricato dei servizi di cassa deve prestare sono indicate come segue:

- Cassiere principale della Sede Centrale	L. 250.000
- Cassieri della Sede Centrale	L. 150.000
- Cassieri delle Dipendenze di 1 <sup>a</sup> categoria	L. 150.000
- Cassieri delle Dipendenze di 2 <sup>a</sup> categoria	L. 120.000
- Cassieri delle Dipendenze di 3 <sup>a</sup> categoria	L. 90.000
- Commessi di Cassa	L. 50.000

Le cauzioni di cui sopra vengono sostituite, fino a concorrenza, con quelle eventualmente da prestare a norma della legge bancaria.

Le cauzioni possono essere costituite:

- in contanti;
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- in via eccezionale, mediante polizza fidejussoria di una Compagnia di Assicurazione di gradimento della Cassa. Per le cauzioni così prestate, il premio della polizza sarà a carico del dipendente.

#### ART. 12

In caso di promozione che comporti passaggio di categoria, il promosso sarà inquadrato nella stessa classe tabellare di stipendio del grado di provenienza, con conservazione dell'anzianità maturata nella tabella dei gradi di provenienza.

Per quanto invece riguarda il passaggio dalla categoria "Personale Ausiliario" alla categoria "Personale Subalterno" resta fermo quanto disposto dall'art. 96 del C.C.N.L. 6.5.1980.

In caso di promozione nell'ambito della categoria "Impiegati" ovvero nell'ambito della categoria "Personale Subalterno - Commessi di grado VIII", al promosso, fermo restando lo stipendio goduto, sarà attribuita la indennità di carica prevista, per il grado cui accede, dal separato Accordo economico.

L'acceleramento dell'aumento periodico previsto dall'art. 88 lettera c) del C.C.N.L. 6.5.1980 ha l'effetto di assicurare al beneficiario - per il periodo per il quale l'acceleramento è concesso - il godimento dello stipendio della classe tabellare successiva a quella di appartenenza.

#### ART. 13

Ai sensi dell'art. 4 lettera a) del C.C.N.L. 6 maggio 1980, gli impiegati di grado V, che all'atto dell'assunzione siano in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria (con esclusione di quelli a carattere artistico), ha diritto al passaggio al grado IV della stessa categoria, dopo un periodo di servizio di un anno. Tale passaggio resta subordinato al conseguimento della nota di qualifica di "buono".

#### ART. 14

Al Personale inviato in missione o trasferta spetta, per ogni giorno di missione o trasferta, una indennità nella misura indicata nel separato Accordo economico, oltre al rimborso delle spese di viaggio fatto in conformità alle norme di cui all'art. 82 del C.C.N.L. 6.5.1980.

Detta indennità sarà corrisposta:

- per intero, quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza;

PG. 000

- 2/3, quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ovvero la consumazione di un pasto ed il pernottamento;
- 1/3, quando vi sia la consumazione di un solo pasto.

Dopo il 30° giorno di trasferta la indennità di cui al presente articolo, sarà ridotta del 15%.

Per eventuali casi speciali, in deroga al disposto di cui al presente articolo, il trattamento di missione o trasferta potrà essere effettuato, a richiesta del lavoratore, mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente giustificate.

La misura del rimborso spese viaggio, per trasferta per cui sia stato autorizzato l'uso di automezzo proprio, è fissata in:

- L. 200.= per chilometro, con aggancio proporzionale al costo del carburante.

In caso di trasferimento di residenza, disposto ad iniziativa dell'Istituto, verrà corrisposto al personale interessato, il trattamento per diaria e per concorso spese di contingenza art. 82 del C.C.N.L. 6.5.1980 - per tutto il periodo necessario al trasferimento di residenza e comunque con un minimo di 15 giorni.

#### ART. 15

In caso di pernottamento e di vigilanza notturna da parte del personale subalterno (ferma restando per il pernottamento la esclusione di cui all'art. 122 del CCNL 6.5.1980) verranno corrisposti, per ciascuna notte, a decorrere dal 1° gennaio 1980, i seguenti compensi:

- L. 5.500.= per il pernottamento;
- L. 7.000.= per la vigilanza notturna e diurna superiore all'orario normale diurno;
- L. 4.000.= per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1980, il compenso previsto dall'art. 123 del C.C.N.L. 6.5.1980 per il personale subalterno eventualmente adibito alla custodia diurna nei locali dell'Istituto, nella giornata di sabato, viene fissato in L. 20.000.

#### ART. 16

La Cassa di Risparmio di Fano in base all'art. 107 del CCNL 6.5.1980 fornisce a proprie spese:

- al personale addetto al CED un camice ogni anno;
- al personale subalterno, l'uniforme estiva ed invernale comprendente ognuna: una giacca, due paia di pantaloni, 8 camicie ed una cravatta, da rinnovarsi ogni biennio, un impermeabile o cappotto da rinnovarsi ogni due anni, due paia di scarpe da rinnovarsi ogni anno;
- al personale ausiliario, due tute e due paia di scarpe ogni anno.

#### ART. 17

Ai sensi dell'art. 70 del C.C.N.L. 6 maggio 1980 ai dipendenti studenti, che frequentino scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, saranno corrisposti i seguenti contributi di studio:

- L. 50.000.= annue al termine di ciascun anno della scuola media inferiore;
- L. 75.000.= annue al termine di ciascun anno della scuola media superiore;
- L. 150.000.= annue per ciascun anno accademico.

Detti contributi saranno corrisposti, per le scuole medie inferiori o superiori, solo in caso di promozione e per l'università solo in caso di superamento di almeno tre esami nella sessione dell'anno accademico.

Inoltre ai lavoratori studenti sarà corrisposto un contributo finale "una tantum" nella misura di:

- L. 50.000.= per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;
- L. 75.000.= per il conseguimento del diploma di scuola media superiore;
- L. 150.000.= per il conseguimento della laurea.

Il premio finale sopra indicato per i dipendenti studenti universitari, compete unicamente per i corsi di laurea previsti dall'art. 81, comma terzo, del C.C.N.L. 6 maggio 1980.

A termini dell'art. 54 del C.C.N.L. 6 maggio 1980, ai dipen-

denti i cui figli a carico frequentino Istituti abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti legalmente, saranno corrisposti annualmente i contributi, di cui in appresso:

- L. 50.000.= per ogni figlio che frequenti la scuola media inferiore;
- L. 75.000.= per ogni figlio che frequenti la scuola media superiore;
- L. 150.000.= per ogni figlio che risulti iscritto ad una facoltà universitaria e per la durata del corso legale della stessa.

I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alla fine di ogni anno scolastico e/o accademico, a richiesta degli interessati ed a presentazione di idonea documentazione comprovante:

- a) per la scuola media (inferiore o superiore): il conseguimento della promozione;
- b) per l'università: il superamento nella sessione dell'anno accademico di tutti gli esami meno due relativi alle materie del piano di studio.

#### ART. 18

Con riferimento all'art. 69 del C.C.N.L. 6.5.1980, ai dipendenti studenti che frequentino le scuole di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, verranno concessi permessi retribuiti aggiuntivi di quelli previsti dalla detta legge, come in appresso:

- a) agli iscritti a scuole medie (inferiori o superiori)
  - per esami di licenza e di diploma : 5 giorni
  - per esami di riparazione nella sessione autunnale negli anni precedenti quello della licenza e del diploma; un giorno per ogni esame con un massimo di : 3 giorni
- b) agli iscritti ai corsi universitari:
  - per ogni esame orale : 1 giorno
  - per ogni esame con prova scritta e prova orale, sostenuta in giorni diversi : 2 giorni

La concessione dei permessi di cui sopra è operante per un periodo massimo non superiore a due anni ed a tre anni, oltre la durata del corso legale, rispettivamente per le scuole medie (inferiori o superiori) e per i corsi universitari.

#### ART. 19

Ai sensi dell'art. 55, nono comma, del C.C.N.L. 6 maggio 1980, al Personale del Centro Elaborazione Dati addetto in via continuativa e prevalente alle mansioni caratteristiche del centro stesso, saranno corrisposte, per dodici mensilità ed a decorrere dal 1° novembre 1980, le seguenti indennità:

- L. 100.000. = mensili al Capo Centro;
- L. 70.000. = mensili al Personale con mansioni di programmatore;
- L. 45.000. = mensili al Personale con mansioni di operatore;
- L. 25.000. = mensili al Personale con mansioni di perforazione.

Le indennità mensili di cui sopra, cessano con il cessare dell'incarico e non competono per il periodo di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

Il lavoratore addetto alle macchine contabili - escluse le comuni macchine calcolatrici - non può, di regola, essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore ai 2/3 dell'orario normale giornaliero. Durante il rimanente periodo il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.

#### ART. 20

La misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuo di rendimento di cui all'art. 88 lettera d) del C.C.N.L. 6.5.1980 restano fissati come appresso:

- 1) ai dipendenti che abbiano conseguito la qualifica di almeno "sufficiente" il 120% della retribuzione oltre ad un importo lordo di L. 800.000. Detto importo sarà maggiorato di Lire 100.000 per il Personale con il grado di Vice Capo Ufficio che abbia maturato una anzianità nel grado di almeno sette anni e che abbia conseguito la nota di qualifica non inferiore a "Buono" negli ultimi due anni e "sufficiente" nei precedenti;
- 2) la nota di qualifica sopra indicata è quella relativa all'anno di competenza del premio di rendimento;
- 3) la retribuzione di cui al precedente punto 1) è riferita alla normale mensilità di dicembre dell'anno di competenza del premio di rendimento ed è composta dai normali emolumenti mensili aventi natura retributiva ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L.

6.5.1980 con esclusione della incidenza delle gratifiche contrattuali;

- 4) al Personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno, il premio di rendimento dell'anno stesso spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero la frazione di mese;
- 5) il premio di rendimento compete al Personale assunto in via ordinaria che, al 31 dicembre dell'anno di competenza, abbia superato il periodo di prova di tre mesi;
- 6) al Personale che nell'anno di competenza del premio sia rimasto assente, l'ammontare complessivo del premio spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero la frazione di mese e ciò escluse le assenze per ferie, le assenze retribuite per malattia e l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- 7) all'atto della cessazione dal servizio, al Personale verrà corrisposto il premio di competenza dell'anno precedente, eventualmente non ancora riscosso, ed il rateo del premio stesso relativo all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio;
- 8) il premio di rendimento verrà erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- 9) la presente norma si applica con decorrenza dal servizio prestato a far tempo dal 1° gennaio 1979, provvedendosi peraltro, per il solo anno 1979, a conguagliare le anzidette misure con quanto già percepito per lo stesso anno a titolo di premio di rendimento.

#### ART. 21

Nei confronti del Personale straordinario in servizio alla data del 1° novembre 1980 sarà provveduto alla erogazione di una somma proporzionata al premio di rendimento in relazione al servizio prestato e semprechè lo stesso Personale sia stato favorevolmente giudicato.

#### Art. 22

L'assunzione del Personale indicato al n. 1 dell'art. 2 del CCNL 6 maggio 1980 è fatta in seguito a concorso pubblico o interno per titoli e/o esami.

Spetta all'Istituto di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità del concorso e di nominare la Commissione Giudicatrice.

catrice.

A termini dell'art. 14 del C.C.N.L. 6.5.1980 ai lavori delle Commissioni Giudicatrici che l'Istituto costituirà ai fini delle assunzioni di Personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo, interverranno, in qualità di membri effettivi, tre rappresentanti del Personale dell'Istituto designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

Analogamente alle Commissioni che l'Istituto ritenesse di costituire ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. 6.5.1980 per le promozioni da effettuare in seguito a concorso interno, parteciperanno tre rappresentanti del Personale nominati con le modalità sopra indicate ed aventi i compiti sopra specificati.

#### ART. 23

A termini dell'art. 87 del C.C.N.L. 6.5.1980, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto costituiranno una Commissione di intervento per i ricorsi avverso la attribuzione delle note di qualifica secondo le norme appresso specificate.

##### Composizione:

la Commissione è composta unicamente da rappresentanti del personale (massimo due), scelti tra i dipendenti dell'Istituto.

##### Compiti:

la Commissione su richiesta dei lavoratori interessati, ha il compito di intervenire in prima istanza, presso il Direttore Generale dell'Istituto, a sostegno del ricorso del lavoratore stesso avverso la qualifica assegnatagli e da lui ritenuta non rispondente ai suoi meriti. Ai fini di cui sopra, il lavoratore interessato notifica per iscritto alla suddetta Commissione, e per conoscenza alla Cassa di Risparmio, il proprio intendimento di inoltrare ricorso.

##### Termini di intervento:

i termini di ricorso previsti dall'art. 87 del CCNL 6.5.1980 valgono anche per la Commissione. Essa, nei detti termini, notifica al Direttore Generale ovvero al Presidente il ricorso del lavoratore, presentando al riguardo le proprie conclusioni.

La Commissione, a richiesta, sarà sentita dal Direttore Generale (nel ricorso di prima istanza) e dal Presidente (in quello di seconda istanza) anche in assenza del lavoratore interessato e ad esso saranno illustrati i motivi che hanno dato luogo al giudizio.

#### ART. 24

In caso di assunzione di personale impiegatizio di grado V, a termini dell'art. 6, quarto comma, del C.C.N.L. 6.5.1980 l'Istituto, prima di procedere all'effettuazione di concorso pubblico, indirà un concorso interno tra gli appartenenti alla categoria del personale subalterno in possesso dei requisiti richiesti.

In caso di necessità di posti nella categoria del personale subalterno sarà data la preferenza al personale ausiliario in servizio, valutando prevalentemente l'anzianità di servizio.

#### ART. 25

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme di cui all'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.1980, le questioni relative saranno definite preventivamente in sede aziendale, anche in vigenza del presente contratto integrativo, fra l'Amministrazione dell'Istituto ed i rappresentanti aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

#### ART. 26

Ai sensi dell'art. 126 del C.C.N.L. 6.5.1980 i corsi di formazione e/o aggiornamento professionale promossi dalla Cassa di Risparmio di Fano, saranno organizzati con modalità e criteri da fissarsi, di volta in volta, con i rappresentanti aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

I predetti corsi non avranno comunque carattere selettivo, saranno aperti a tutti i dipendenti e, compatibilmente con le esigenze di servizio, si svolgeranno durante il normale orario di lavoro.

#### ART. 27

Al personale che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio presso la Cassa di Risparmio di Fano, sarà corrisposto un premio di anzianità, pari ad un dodicesimo della retribuzione annua, esclusi gli assegni familiari, riferita al mese di compimento del 25°

anno di servizio.

(Disposizione portata dall'art. 26 del contratto integrativo 28 luglio 1978).

#### ART. 28

A termini dell'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.1980 i tempi e le modalità per il passaggio automatico ai gradi superiori della categoria "Impiegati", restano fissati come in appresso:

Categoria impiegati:

- dal grado V al grado IV, dopo trascorsa una anzianità nel grado di anni 5, con qualifiche non inferiori a "sufficiente";
- dal grado IV al grado III e dal grado III al grado II, dopo 7 anni di anzianità nel grado con qualifiche non inferiori a "sufficiente".

Assegni di Anzianità:

(spettanti al personale appartenente ai gradi di Capo Commesso, Vice Capo Commesso e Commessi di grado VIII);

- a) corresponsione di un assegno di L. 17.658 mensili, dopo trascorsa una anzianità nel grado di 5 anni, con qualifiche non inferiori a "sufficiente";
- b) corresponsione di un secondo assegno di anzianità dopo ulteriori 5 anni, con importo e modalità identici al primo.

Assegni di Anzianità:

(spettanti al personale ausiliario)

- a) corresponsione di un assegno di anzianità di L. 11.570 mensili dopo trascorsa una anzianità nella categoria di 6 anni, con qualifiche non inferiori a "sufficiente";
- b) corresponsione di un secondo assegno di anzianità dopo ulteriori 6 anni, con importo e modalità identici al primo.

Gli assegni di anzianità, vengono corrisposti per 14 mensilità.

Gli automatismi normativi ed economici previsti dal presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 1979 e saranno applicati, dopo tale data, dal primo giorno del mese in cui il personale maturerà i requisiti richiesti.

Restano ferme tutte le altre condizioni ed i criteri portati dal C.C.N.L. in materia di automatismi.

## NORMA TRANSITORIA

Nei confronti del personale sarà mantenuto, agli effetti del secondo passaggio automatico, il 50% della anzianità di grado eccedente quella richiesta per il primo e fermo restando che detto secondo passaggio non potrà verificarsi prima che siano trascorsi due anni dal primo passaggio automatico.

### ART. 29

Al personale utilizzato in via continuativa e prevalente per mansioni di autista è riconosciuta una indennità nella misura di L. 50.000 mensili, a decorrere dal 1° novembre 1980.

Detta indennità sarà corrisposta per dodici mensilità nell'anno.

### ART. 30

Ai sensi dell'art. 4, punto 9) del C.C.N.L. 6.5.1980 sono riconosciute come mansioni impiegate di grado V, quelle degli addetti a compiti globalmente considerati di archiviazione, catalogazione e conservazione di corrispondenza, documenti etc...

### ART. 31

Le iniziative idonee alla salvaguardia dell'integrità fisica del personale, anche a seguito di eventuali attività criminose, saranno portate a conoscenza in apposite riunioni, di massima preventive, delle quali sarà stilato verbale, delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

L'Istituto esaminerà eventuali proposte delle OO.SS. sulla stessa materia.

L'Istituto si dichiara disponibile a valutare positivamente le richieste di trasferimento ad altro ufficio di dipendenti vittime di eventi criminosi.

L'Istituto è inoltre disponibile a valutare congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del contratto integrativo, su richiesta delle stesse OO.SS., la possibilità di far effettuare sopralluoghi di tecnici qualificati di organismi pubblici specializzati, negli ambienti di lavoro.

### ART. 32

Si conferma la particolare regolamentazione in atto per la quale l'Istituto provvederà ad assicurare il dipendente personale contro gli infortuni professionali ed extra professionali secondo limiti e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

### ART. 33

Il presente contratto integrativo si applica al personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello successivamente assunto.

Salvo le diverse decorrenze fissate nelle singole norme, il presente contratto integrativo decorre dalla data di stipulazione.

### ART. 34

Il presente contratto integrativo aziendale abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendale in vigore per effetto di precedenti contratti, accordi, regolamenti e deliberazioni ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine locale.

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme stabilite dal C.C.N.L. 6 maggio 1980.

### ART. 35

Il presente contratto integrativo aziendale scade il 31 dicembre 1981 e per eventuali proroghe, si applicheranno i criteri e le modalità previsti dal C.C.N.L. 6 maggio 1980.

### ART. 36

L'entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale è subordinata al rilascio del nulla osta della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757.

## DICHIARAZIONI

### ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI: FIB/CISL - FIDAC/CGIL

Le OO.SS. dei Lavoratori considerano illegittima la inclusione dell'art. 36, in quanto il R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757, come anche ha sancito la Corte Costituzionale in una sua sentenza, è decaduto per effetto del noto D.L.L. del 1944.

### CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Premesso che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata nella dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori non decide su un caso concernente le Casse di Risparmio, per cui tale sentenza è irrilevante nei confronti delle stesse, e premesso inoltre che la Banca d'Italia, cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, ritiene tuttora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757 come da parere del Consiglio di Stato del 12 giugno 1968, la Cassa di Risparmio di Fano dichiara di ritenere legittima la inclusione, negli accordi e contratti che stipula, di una clausola intesa a subordinare la esecuzione al nulla osta della Banca d'Italia.

### RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS. DEI LAVORATORI FIB/ CISL e FIDAC/CGIL

Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto raccomandano che, ai fini di un utile avvicendamento del personale, l'Istituto abbia cura di far sì che, durante la permanenza presso lo stesso ufficio o dipendenza, i lavoratori addetti siano avvicendati nei vari compiti.

Raccomanda inoltre che sia tenuto conto delle richieste avanzate dagli impiegati della Direzione Generale di essere utilizzati in altri compiti anche in un diverso ufficio e che alle dette richieste sia dato corso, nei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con le esigenze operative, avuto riguardo alla priorità temporale nella presentazione delle medesime ed alla attitudine dei richiedenti.

## DICHIARAZIONE

In caso di trasferimento a luogo di lavoro situato in Comune diverso da quello ove è ubicato l'ufficio o la dipendenza presso cui il dipendente presta servizio, il relativo provvedimento - salvo urgenti necessità di servizio - sarà comunicato all'interessato con un anticipo non inferiore a 15 giorni rispetto alla data del trasferimento medesimo.

Qualora il trasferimento riguardi impiegati che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio presso l'Istituto (esclusi i preposti a dipendenze), l'interessato sarà sentito preventivamente in ordine alle esigenze personali e di famiglia.

Nella effettuazione dei trasferimenti l'Istituto provvederà, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, a tener conto delle richieste pervenute, valutando l'anzianità di servizio, la durata di permanenza nel precedente ufficio, le condizioni di famiglia e la data di presentazione della domanda.

**ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE**

**5 NOVEMBRE 1980**

Integrativo dell'Accordo Economico Nazionale  
6 maggio 1980  
per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario  
del ramo credito  
della Cassa di Risparmio di Fano

Il giorno 5 novembre 1980, nella sede della Cassa di Risparmio di Fano

fra

la Cassa di Risparmio di Fano, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Rag. Enzo Travaglini,

assistito

- dai Consiglieri di Amministrazione, Dott. Athos Ansuini e Ing. Paolo Luzi;
- dal Direttore Generale dell'Istituto Dott. Francesco Labate;
- dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) nella persona del Dott. Mario Forcina

e

il Personale della Cassa di Risparmio di Fano, rappresentato dalla:

- Federazione Italiana Bancari aderente alla CISL, nelle persone dei Signori: Magini Rag. Edgardo, Ciancamerla Rag. Silvano, Terenzi Rag. Edgardo, Menghinello Rag. Pier Luigi, Mariotti Dott. Mauro, Zeppi Rag. Edo;
- Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito aderente alla CGIL, nelle persone dei Signori Curina Giovanni, Secchiari Rag. Marcello, Ferretti Rag. Massimo e Monteverde Rag. Aldo

si è convenuto quanto segue:

#### ART. 1

Il trattamento economico del Personale della Cassa di Risparmio di Fano, appartenente alle categorie "impiegati", "personale subalterno" e "personale ausiliario", è indicato nelle allegate tabelle A, B, C, D, E, F, che fanno parte integrante del presente accordo.

#### ART. 2

Il trattamento economico di cui alle allegate tabelle, si applica, salvo le diverse decorrenze fissate nelle singole voci, a far tempo dalla data della sua stipulazione.

### ART. 3

Le parti, preso atto delle disposizioni portate dalla legge n. 91/1977 e dell'accordo nazionale di scala mobile 20/6/1978, hanno soppresso nel Contratto Integrativo Aziendale le previsioni di variabilità per scala mobile, di taluni emolumenti, ivi indicati, variabilità già fissata dal Contratto Integrativo Aziendale 17 luglio 1974.

Le stesse parti dichiarano di non avere nulla in contrario a ripristinare la detta variabilità, quante volte prevista da norme di legge e di contratto e secondo i limiti previsti da dette norme.

### ART. 4

Il presente accordo scade il 31 dicembre 1981.

Esso abroga tutte le disposizioni di carattere economico aziendalmente in vigore per effetto di contratti, accordi, regolamenti e deliberazioni.

### ART. 5

L'efficacia del presente accordo è subordinata al nulla osta della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757.

## DICHIARAZIONI

### ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI: FIB/CISL - FIDAC/CGIL

Le OO.SS. dei lavoratori considerano illegittima l'inclusione dell'art. 5 in quanto il R.D.L. 12 agosto 1937 - come ha anche sancito la Corte di Cassazione in una sua sentenza - è decaduto per effetto del noto D.L.L. del 1944.

### CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Premesso che la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata nella dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non decide su un caso concernente le Casse di Risparmio, per cui tale sentenza è irrilevante nei confronti delle stesse, e premesso inoltre che la Banca d'Italia, cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, ritiene tuttora efficaci ed operanti le dichiarazioni di cui al R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757 come da parere del Consiglio di Stato del 12 giugno 1968, la Cassa di Risparmio di Fano dichiara di ritenere legittima l'inclusione, negli accordi che stipula, di una clausola intesa a subordinare la esecuzione al nulla osta della Banca d'Italia.

TABELLA "A"

Dal 1° gennaio 1980  
(Comprensiva degli aumenti di cui al punto 1 ipotesi d'accordo  
5 dicembre 1979)

Paga base (stipendio o salario) - per 14 mensilità -

- Impiegati appartenenti ai gradi superiori a quello minimo . . . . .	L. 437.520
- Impiegati di grado minimo . . . . .	L. 394.663
- Subalterni . . . . .	L. 364.867
- Operai . . . . .	L. 351.205
- Guardie notturne . . . . .	L. 337.048
- Personale di fatica e custodia, personale di pulizia	L. 330.161

N.B. - Ai fini della determinazione delle tabelle A) e D) del presente accordo, i miglioramenti dello stipendio e della indennità di carica di cui al punto 1) dell'ipotesi di accordo 5 dicembre 1979 hanno inciso sulle voci stipendio e indennità di carica (ove prevista) del personale impiegato nelle seguenti misure:

- Capo Reparto: L. 45.500 (stipendio) e L. 5.500 (ind. di carica)
- Vice Capo Ufficio: L. 45.500 (stipendio) e L. 13.000 (ind. di carica)
- Capo Ufficio: L. 45.500 (stipendio) e L. 28.000 (ind. di carica)

TABELLA "B"

Dal 1° gennaio 1980  
(Comprensiva degli aumenti di cui al punto 4 ipotesi d'accordo  
5 dicembre 1979)

Scatti biennali di anzianità - per 14 mensilità -

Scatti di anzianità	GRADI, QUALIFICHE E IMPORTO DI CIASCUNO SCATTO					
	Impiegati dei gradi superiori al minimo	Impiegati di grado minimo	Subalterni	Operai	Guardie notturne	Personale di fatica e custodia, personale di pulizia
3 scatti iniziali	24.670	21.454	17.844	18.369	13.601	13.034
9 scatti successivi	28.307	24.015	19.580	18.831	14.298	13.438

TABELLA "C"

Dal 1° gennaio 1980

Indennità di mensa - per 12 mensilità - . . . . . L. 85.262

TABELLA "D"

Dal 1° gennaio 1980  
(Comprensiva degli aumenti di cui ai punti 1 e 8 ipotesi d'accordo  
5 dicembre 1979)

Indennità di carica - per 14 mensilità -

Capo Ufficio . . . . .	L. 102.617
Vice Capo Ufficio . . . . .	L. 57.774
Capo Reparto o Sezione . . . . .	L. 28.004
Capo Commesso . . . . .	L. 23.571
Vice Capo Commesso . . . . .	L. 12.857

TABELLA "E"

Misure della indennità di rischio (per 12 mensilità) dal 1° gennaio 1980 (comprensiva degli aumenti di cui al punto 8) lett. b) dell'ipotesi di accordo 5 dicembre 1979 e dell'accordo 12 febbraio 1980):

Piazze	Personale impiegatizio					personale subalterno che ha maneggio di valose o contante non esplicabile allo sportello
	addetti agli sportelli contanti	addetti agli sportelli non contanti	altri cassieri	addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti bollette e similari	addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere	
Cat. I (capoluoghi di provincia e centri a intenso movimento bancario)	88.550	63.150	45.000	43.550	38.500	25.400
Cat. II (centri aventi buon movimento bancario) .....	66.800	47.900	31.950	31.200	27.600	19.000
Cat. III (altri centri minori) .....	37.050	26.850	16.700	17.400	15.350	10.150

Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari, nei limiti di quattro giorni al mese. L. 7.500.

Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui al punto 7 dell'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.1980) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, L. 34.000 mensili per i centri di I categoria e L. 25.400 mensili per i centri di II categoria.

N.B. — A far tempo dal 1° gennaio 1980 gli importi delle indennità di rischio, riferite al 31 dicembre 1979, eventualmente previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e di custodia pegni, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornaliera, sono aumentati del 21%.

TABELLA "F"

Misure del trattamento per trasferta o missione dal 1° gennaio 1980 (comprensiva degli aumenti di cui all'accordo 12 febbraio 1980):

**Trasferte o missioni**

— impiegati .....	L.	39.000
— personale subalterno .....	L.	29.550
— personale ausiliario .....	L.	27.800

(misure riferite alla giornata intera)

ROSANNA  
CATELANI

87

13/10/44